



A.N.C.I.
FRIULI V.G.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

GIORNATA FORMATIVA

Garantire l'inserimento lavorativo negli appalti pubblici: si può fare

**Relatore Luigi Martignetti, Segretario Generale di Rete Europea delle
Città e delle Regioni per l'Economia Sociale - REVES**

13 febbraio 2020, ore 9.00 – 16.00

Sala convegni ENAIP FVG - Pasian di Prato (UD) - Via Leonardo da Vinci, 27

«Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (considerando 2 Dir 2014/24/UE)

«Lavoro e occupazione contribuiscono all'integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l'integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti» (considerando 36, dir 2014/24/UE)

«I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, pubblicato dal comitato per la protezione sociale. Nel definire le procedure da utilizzare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi alla persona, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre perseguire gli obiettivi della semplificazione e riduzione dell'onere amministrativo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici; è opportuno chiarire che ciò potrebbe anche comportare il ricorso a norme applicabili agli appalti di servizi non assoggettati al regime specifico» (considerando 114 dir 2014/24/UE)

«1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. L'avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.» (art. 20, dir 2014/24/UE)

Principi per l'aggiudicazione degli appalti in alcuni servizi sensibili

« 1. Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l'aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali» (art. 75, dir. 2014/24/UE)

Quali sono le radici e quali gli sviluppi delle previsioni della direttiva



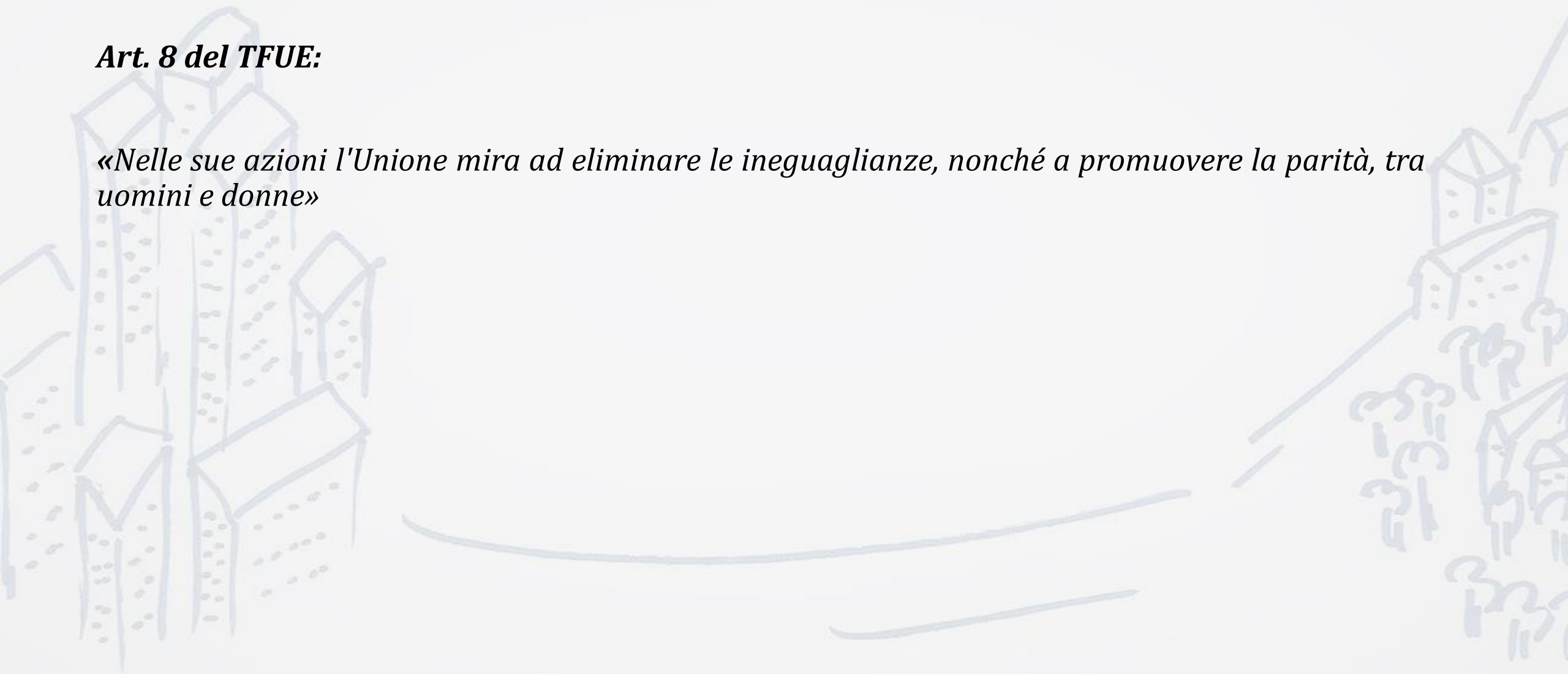
Art. 3 e 4 del TFUE:

«L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno [...]»

«L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6: mercato interno: [...] b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; c) coesione economica, sociale e territoriale; [...]»

Art. 8 del TFUE:

«Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne»



Art. 153 del TFUE:

«Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: [...] h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, [...] j) lotta contro l'esclusione sociale; [...] »

«le normative nazionali, molto variabili a seconda degli Stati membri, in cui la prassi della “sovraregolamentazione” (goldplating) non sempre ha permesso di trarre pieno vantaggio dalle direttive sugli appalti pubblici.»

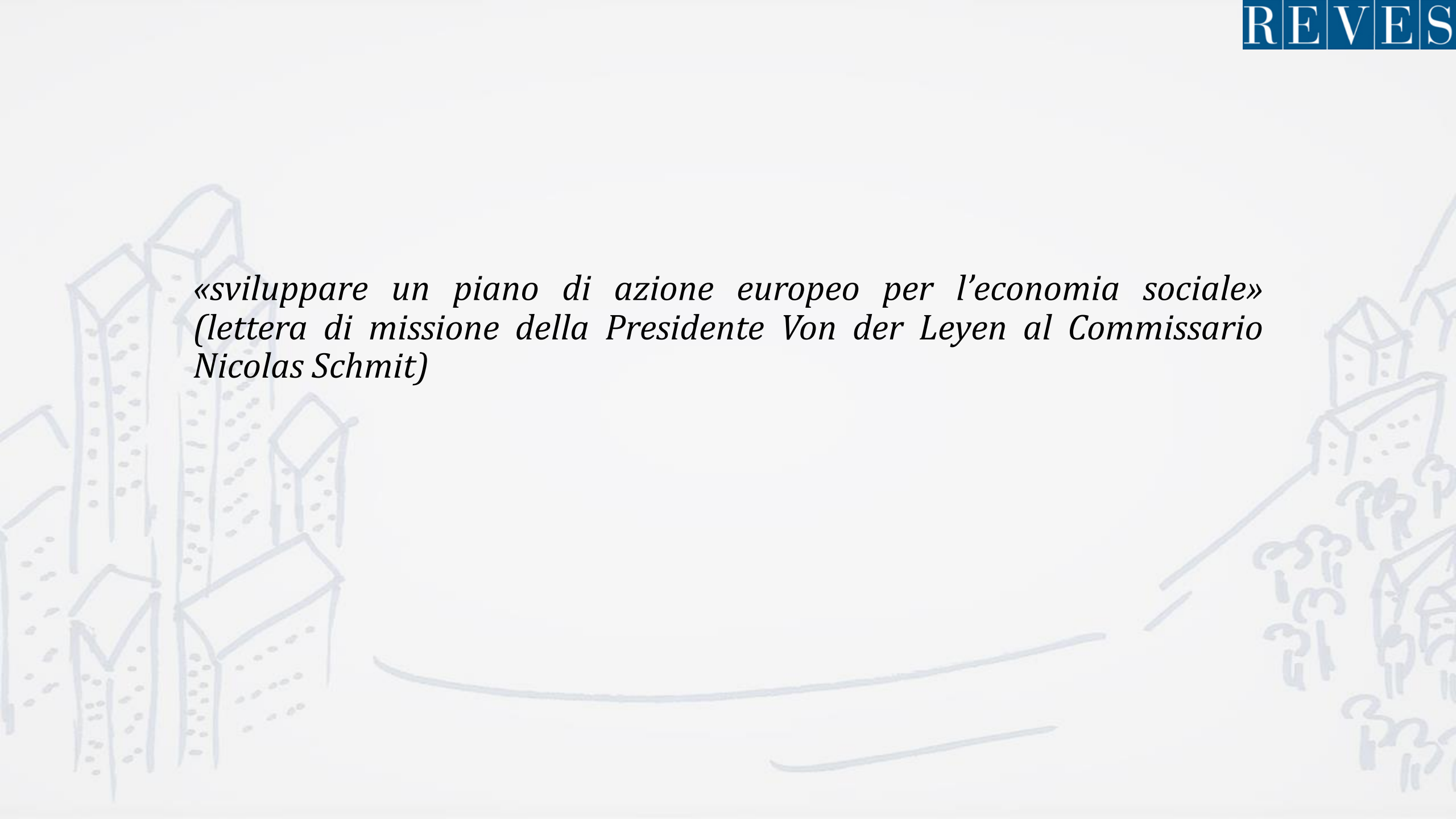
«Nel quadro della riforma degli appalti pubblici, valorizzare maggiormente l’elemento della qualità nell’aggiudicazione dei contratti, soprattutto nel caso dei servizi sociali e sanitari, e valutare le modalità per tener conto delle condizioni di lavoro delle persone che partecipano alla produzione di beni e servizi oggetto dell’appalto, a condizione che siano pienamente preservati i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza sanciti dal trattato.» (SBI(2011))

«L'economia sociale contribuisce a diversi obiettivi chiave della UE, incluso il raggiungimento di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, occupazione di qualità, coesione sociale, innovazione sociale, sviluppo locale e regionale e protezione ambientale.»

«Stabilire, implementare e sviluppare strategie Europee, nazionali, regioni e/locali per la crescita dell'economia sociale»

«Considerare le possibilità previste dalla nuova direttiva appalti in favore delle imprese di economia sociale ed incoraggiare le conoscenze di tali possibilità a livello Europeo, nazionale, regionale e locale»

(Consiglio dei Ministri della UE, 7 Dicembre 2015)



*«sviluppare un piano di azione europeo per l'economia sociale»
(lettera di missione della Presidente Von der Leyen al Commissario
Nicolas Schmit)*

Grazie

Luigi Martignetti

Segretario Generale

Rete Europea delle Città e delle Regioni per l'Economia Sociale - REVES